

stava per far ritenere che appunto da quel palco le monete erano state lanciate. Il capitano, pertanto, fece uscire il giovane nel corridoio e lo presentò al questore, che ordinò che fosse subito allontanato dal teatro e condotto nella caserma dei Reali carabinieri dove fu trattenuto fino alla fine del comizio e quindi messo in libertà. Il giovane venne identificato per lo studente Mancini Gino, figlio dell'avvocato Ettore, socialista. Questi l'indomani scrisse al questore una lettera per censurare l'atto del capitano Mercati; lettera che venne pubblicata dal giornale socialista *Il Progresso* con commenti naturalmente non favorevoli al predetto ufficiale. In difesa del Mercati intervenne dopo qualche giorno il giornale liberale *La Provincia* e la cosa non ebbe altro seguito.

« Del pari è risultato che il brigadiere dei Reali carabinieri Picioro Dante della stazione di Fano, al quale anche fa riferimento l'onorevole Filippini, ha costantemente agito in conformità alla legge.

« Egli è stato attaccato dal partito socialista locale, il quale, nel suo periodico settimanale *Il Rinascimento* del 14 dicembre ultimo scorso, vorrebbe far risalire a lui la responsabilità di un atto commesso da un carabiniere che, nell'ultimo sciopero generale, lacerò un manifesto socialista, in seguito a sfida rivoltagli da alcuni giovinastri, mentre tutto il resto che è riferito nel periodico suindicato è risultato del tutto insussistente.

« *Il sottosegretario di Stato*

« GRASSI ».

**Guarienti ed altri.** — *Al ministro dell'industria, commercio e lavoro.* — Per sapere se, analogamente a quanto venne disposto a favore degli studenti delle Facoltà dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, non creda opportuno ed equo provvedere affinché agli studenti delle scuole superiori di commercio e delle medie, i quali per ragioni di servizio militare, non abbiano sostenuto gli esami delle passate sessioni, possano fruire del beneficio di una sessione straordinaria ».

**RISPOSTA.** — « Questo Ministero ad integrazione delle numerose agevolazioni fatte agli studenti militari degli istituti superiori di commercio ha ad essi concesso due sessioni straordinarie di esami una nei primi del prossimo febbraio ed un'altra alla fine di marzo ed ai primi di aprile. Questa seconda sessione che viene a coincidere con

il completamento degli attuali corsi accelerati deve servire non solo come sessione posticipata di quelle dell'anno scolastico 1918-19, ma anche come sessione anticipata di quella del luglio del presente anno per dar modo a quegli studenti che hanno superato gli esami del corso precedente di poter ripartire in più sessioni le prove che essi devono ancora sostenere ed agevolare il conseguimento della laurea.

« Le condizioni degli istituti non consentirebbero la concessione di un maggior numero di sessioni senza grave pregiudizio dell'andamento dei corsi sia normali che accelerati attualmente aperti, ciò che nuocerebbe all'interesse degli stessi studenti militari, i quali non possono efficacemente prepararsi agli esami senza seguire tali corsi. Per le scuole medie fu pure concesso agli studenti i quali hanno dovuto interrompere gli studi a causa del servizio militare di poter ripetere le singole prove di esame in tre sessioni successive e furono autorizzate le scuole di fissare una sessione straordinaria nel febbraio o marzo prossimo per dar modo agli studenti di giovare delle facoltà sopraccennate.

« *Il sottosegretario di Stato*

« RUINI »

**Guglielmi.** — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per conoscere se non ritenga equo ed opportuno interpretare la disposizione che sancisce la decadenza dei professori pareggiati, liberi docenti, dalle Regie Università che per cinque anni non tengono lezioni, nel senso che nei cinque anni non vanno computati quelli passati all'estero per pubblico servizio ».

**RISPOSTA.** — « Ad analoga interrogazione presentata dallo stesso onorevole Guglielmi nella seduta del 21 dicembre è stato risposto il 9 gennaio.

« Ad ogni modo si conferma che, con circolare 18 dicembre 1919, n. 81, questo Ministero, in conformità di un parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, dispose che, fra i motivi di legittimo impedimento per l'esercizio della libera docenza, fosse compresa la missione affidata dal Governo; quindi, nei cinque anni di mancato esercizio della libera docenza, agli effetti della decadenza, non va computato il periodo di tempo in cui il libero docente sia stato lontano dalla sua sede per il detto motivo.

« *Il sottosegretario di Stato*

« CELLI ».